

## Saipem: CDP Equity designa Pierfrancesco Latini alla carica di Consigliere

Milano, 4 aprile 2019 – CDP Equity S.p.A. (“CDP Equity”) comunica che in occasione dell’Assemblea di Saipem S.p.A. (“Saipem”), convocata il prossimo 30 aprile per deliberare anche sulla nomina di un amministratore, proporrà la conferma di Pierfrancesco Latini - Chief Risk Officer del Gruppo CDP – già cooptato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem lo scorso 5 dicembre.

CDP Equity - società controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. - detiene il 12,5% del capitale sociale di Saipem.

**Media Relations CDP**  
Tel: 064221.4000  
ufficio.stampa@cdp.it

**Cdp Equity SpA**  
Via San Marco, 21 A | 20121 Milano  
T +39 02 4674 4333  
F +39 02 4674 4346  
Capitale Sociale  
€ 3.480.981.960,00 i.v.

Iscritta presso CCIAA  
di Milano al n. REA 1965330  
Codice Fiscale,  
iscrizione al Registro  
delle Imprese di Milano  
e Partita IVA 07532930968

Società sottoposta all’attività  
di direzione e coordinamento  
di Cassa depositi e prestiti SpA  
Via Goito, 4 | 00185 Roma  
Capitale Sociale  
€ 4.051.143.264,00 i.v.

Iscritta presso CCIAA  
di Roma al n. REA 1053767  
Codice Fiscale e iscrizione  
al Registro delle Imprese  
di Roma 80199230584  
Partita IVA 07756511007

## **PIERFRANCESCO LATINI**

Nato nel 1968, coniugato, due figli.

### **Esperienza professionale**

**Dal giugno 2016 ad oggi:** Chief Risk Officer del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A: responsabile delle aree Risk Management, Risk Operations, Risk Governance, Compliance & Anti-Money Laundering.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia.

Membro del Comitato Investitori dell'Italian Recovery Fund.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Aifirm.

Membro del Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance della Commissione Europea.

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo e i Rischi di Saipem.

**Dal 2008 al 2016:** Chief Risk Officer di BNL e del Gruppo BNP Paribas per l'Italia.

Membro del Comitato di Direzione di BNL e del Risk Executive Committee del Gruppo.

Membro del Consiglio di Amministrazione di BNPP Leasing Solutions, Ifitalia International factors, Business Partner Italia, CRIF.

**Dal 2007 al 2008:** Chief Risk Officer della Divisione Retail/ Unicredit Banca per la Casa – Gruppo Unicredit.

**Dal 2003 al 2007:** Vice Direttore Centrale, Responsabile Monitoraggio crediti di Gruppo del Gruppo Capitalia.

Consigliere di Amministrazione Fineco Leasing, Capitalia Service Joint Venture (work-out) e Centrale dei Bilanci.

**Dal 1999 al 2003:** Responsabile Risk Management & Asset Allocation di ItaInvest SpA.

Direttore Attrazione Investimenti Esteri e Marketing Territoriale di Sviluppo Italia.

Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensione Dirigenti.

**Dal 1998 al 1999:** Responsabile Ufficio Gestione Integrata dell'Attivo e del Passivo di BNL.

**Dal 1994 al 1998:** Consulente aziendale in Arthur Andersen MBA – Dipartimento Financial Market.

**Dal 1993 al 1994:** Analista presso la Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea di Bruxelles.

**Dal 1992 al 1993:** Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza presso il IV Reparto del Comando Generale.

### **Formazione e Studi**

Diploma di maturità scientifica con votazione 60/60.

Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Borsista del Ministero A.A.E.E., presso l'Università di Scienze economiche di Budapest.

Attività di ricerca presso l'Ufficio Studi Economici della L.U.I.S.S. di Roma

## Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto Pierfrancesco Latini, nato a Montefiascone (VT) il 26 gennaio 1968, codice fiscale LTNPFR68A26F499R, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Saipem S.p.A., sotto la propria ed esclusiva responsabilità

### DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore di Saipem S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni e avuto riguardo all'orientamento in ordine al cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. il 26 febbraio 2018;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto<sup>1</sup>;
- di non essere titolare di alcuna azione di Saipem S.p.A.;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni;

nonché, preso atto di quanto stabilito

1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998<sup>2</sup>

### DICHIARA

*(barrare la casella di interesse)*

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

---

<sup>1</sup> Requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* (DM 30 marzo 2000, n. 162):

" 1. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato".

<sup>2</sup> Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, non possono essere considerati indipendenti:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Saipem S.p.A., l'amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Saipem S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati a Saipem S.p.A. o alle società da questa controllate od alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

e di essere consapevole che il difetto dei requisiti di indipendenza dichiarati comporta la decadenza dalla carica,

2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate<sup>3</sup>, cui Saipem S.p.A. ha aderito,

**DICHIARA**  
(barrare la casella di interesse)

■ di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato

X di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato che include gli l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto Pierfrancesco Latini si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (come successivamente modificato e integrato) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 08/04/2019

  
Dott. Pierfrancesco Latini

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal [...] Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."